



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO
DEL CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO E
L'APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN CHIRURGIA
VASCOLARE**

*Emanato con Decreto 27 maggio 2004, n. 6621
Ultime modifiche emanate con Decreto 10 dicembre 2008, n. 13944
Entrato in vigore il 10 dicembre 2008*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE
PER LO STUDIO E L'APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE
IN CHIRURGIA VASCOLARE**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Personale aderente al Centro.....	3
Art. 6 - Organi del Centro.....	3
Art. 7 - Consiglio Scientifico	3
Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico	4
Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro.....	4
Art. 10 - Finanziamenti.....	4
Art. 11 - Beni.....	5
Art. 12 - Personale.....	5
Art. 13 - Modifiche al regolamento	5



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerche per lo Studio e l'Applicazione di Nuove Tecnologie in Chirurgia Vascolare.

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce e ha sede presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro persegue le seguenti finalità:
 - a. ricerca e sperimentazione nell'ambito delle nuove tecnologie endovascolari, con particolare riguardo agli aspetti emodinamici, biologici e biochimici;
 - b. formulazione di linee guida diagnostico-terapeutico in chirurgia vascolare ed endovascolare;
 - c. attuazione di protocolli di screening in patologia vascolare.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
2. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti.
3. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore potranno essere istituiti premi di ricerca.
4. Rientra nei compiti del Centro l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline di cui all'art.3; su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali.

Art. 5 - Personale aderente al Centro

1. Sono considerati aderenti al centro i Professori e i Ricercatori proponenti l'istituzione del Centro ed individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso.
2. Possono inoltre aderire al Centro altri Professori e Ricercatori dell'Università mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico.

Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:
 - a. Consiglio Scientifico
 - b. Direttore Scientifico del Centro

Art. 7 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
 - a. di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro, di cui uno con funzione di segretario;
 - b. Direttore Scientifico del Centro;
2. Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore.



3. Il Consiglio Scientifico può cooptare personalità scientifiche ed esperti esterni all'Ateneo, anche dietro proposta dei singoli aderenti al centro; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle specifiche competenze. I membri cooptati rimangono in carica fino alla naturale durata del Consiglio Scientifico, partecipano a tutte le riunioni del Consiglio con parere consultivo.
4. I membri elettivi durano in carica tre anni accademici con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, gli aderenti al Centro provvedono alla designazione dei nuovi rappresentanti.
5. Il Direttore convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata.
6. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua le linee dell'attività scientifica del Centro, approva il piano finanziario annuale delle attività del Centro ed il rendiconto finale predisposto dal Direttore;
 - b. approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore;
 - c. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - d. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - e. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro

Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico del Centro è designato dal Consiglio Scientifico, scelto tra i Professori di prima e seconda fascia e i Ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso. Il Direttore Scientifico è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno due mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio scientifico procede alla designazione del Direttore.
2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro;
 - b. presiede il Consiglio Scientifico;
 - c. presenta al Consiglio scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
 - d. predispose la relazione sull'attività svolta nell'anno, che sottopone al Consiglio Scientifico e, unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al Rettore entro 30 giorni.

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri Ministeri interessati nell'area di ricerca;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Comunità Europea o altri Organismi Internazionali;
 - d. Enti di diritto pubblico e privato, nonché altri soggetti dotati di personalità giuridica o fisica.
 - e. eventuali contributi dei Dipartimenti di afferenza e delle Facoltà a cui fanno riferimento i membri aderenti al centro a qualsiasi titolo.



2. Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche.

Art. 11 - Beni

1. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento, i locali e le apparecchiature funzionanti in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, regolando il rimborso dei relativi costi.

Art. 12 - Personale

1. Il personale di ricerca del Centro è costituito dai Professori e Ricercatori aderenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e di strutture pubbliche e private.
2. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

Art. 13 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvata dal Senato Accademico dell'Università degli Studi dell'Insubria.